

COMUNE DI CASTIADAS

Cap. 09040 - Provincia del Sud Sardegna

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

N. 17

DEL: 26-02-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2021/2022/2023 - REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 13:53 e seguenti nella Sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

Geom. Murgioni Eugenio	Sindaco	P
Onano Giuseppe	Vice Sindaco	P
Marci Sandro	Assessore	P
Magro Chantal Ingrid	Assessore	P

risultano presenti n. 4 e assenti n. 0.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale D.ssa Francesca Camboni

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**Precisato che la riunione dell'organo collegiale è svolta in videoconferenza e che gli Amministratori partecipano alla stessa tramite l'applicazione WhatsApp.
Il Segretario Comunale assiste in videoconferenza.**

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

RICHIAMATO il DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.", pubblicato in GU n.106 del 9-5-2001 - Suppl. Ordinario n. 112, e in particolare:

- L'art. 6 "Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale" ai sensi del quale *"1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 2. Allo scopo di*

DELIBERA DI GIUNTA n.17 del 26-02-2021 COMUNE DI CASTIADAS

ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.”;

- l'articolo 6, comma 4, del d.lgs. 165/2001 il quale stabilisce che per le altre amministrazioni pubbliche, diverse da quelle statali, il piano triennale dei fabbisogni è adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 predetto ed è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti;
- L'art. 6-ter “Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale”;
- L'art. 33 in materia di “Eccedenze di personale e mobilità collettiva”;

VISTE le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA, Registrato presso la Corte dei Conti il 9 luglio 2018 - Reg.ne - Succ 1477 - Pubblicata in Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 173 del 27 luglio 2018, volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale;

CONSIDERATO che:

- le suddette linee di indirizzo sono volte ad orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei propri piani dei fabbisogni di personale, secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165/2001, come novellati dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 75 del 2017;
- Le novità introdotte dal citato decreto legislativo n. 75 del 2017 sono finalizzate a mutare la logica e la metodologia che le amministrazioni devono seguire nell'organizzazione e nella definizione del proprio fabbisogno di personale;
- Il piano triennale del fabbisogno deve essere definito in coerenza e a valle dell'attività di programmazione complessivamente intesa che, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:
- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese.

CONSIDERATO altresì che l'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 4, del decreto legislativo n. 75 del 2017, introduce elementi significativi tesi a realizzare il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica con quello relativo all'indicatore di spesa potenziale massima riferito a quello previsto dalla normativa vigente;

ACCERTATO che con il decreto 8/5/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione relativo alle “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche” è stato superato il concetto tradizionale di “dotazione organica”: il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all’individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini; per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l’organizzazione degli uffici, la “dotazione organica” non deve essere più espressa in termini numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte (per gli enti locali, l’indicatore di spesa potenziale massima resta pertanto quello previsto come tetto massimo alla spesa di personale, ovvero il limite imposto dall’art. 1, commi 557 – spesa media triennio 2011/2013 della L. n. 296/2006 rivisto alla luce dell’art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 e D.M. 17.03.2020);

RILEVATO che nell’ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale, la vigente normativa consente di rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati e coprire, in tale ambito, i posti vacanti nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla stessa;

RICHIAMATO l’articolo 16, comma 1, lettera a-bis, del d.lgs. 165/2001, il quale dispone che i dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, *“propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell’ufficio cui sono preposti anche al fine dell’elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’articolo 6, comma 4”*;

VISTO il DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.”, pubblicato in GU n.100 del 30-4-2019, in particolare:

l’art. 33 “Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria” ai sensi del quale al comma 2 si prevede che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare ((il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo)) rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle “unioni dei comuni” ai sensi dell’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l’assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello*

stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”;

VISTO il D.M. della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica del 17 marzo 2020, pubblicato nella G.U. n. 108 del 27 aprile 2020, recante le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni;

VISTA altresì la circolare esplicativa del Ministero dell'Interno, N. 17102/110/1 del 08.06.2020, sulle assunzioni di personale da parte dei Comuni secondo le nuove regole;

CONSIDERATO che:

- con il nuovo decreto vengono superate le regole del turnover e vi è l'introduzione del legame tra la possibilità di effettuare assunzioni di personale ed il rispetto di uno specifico tetto nel rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti;
- Il D.M. 17.03.2020 è operativo per i comuni dal 20 aprile 2020;
- Nei comuni in cui si registra un aumento del numero di dipendenti è possibile incrementare il fondo per la contrattazione decentrata in deroga al tetto al salario accessorio, utilizzando gli strumenti contrattuali;

ACCERTATO che il Comune di Castiadas rientra nella fascia relativa ai Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti per la quale sono stati stabiliti i seguenti parametri:

Fascia demografica	Comuni virtuosi	% incremento spesa personale 2018 2021- 2022- 2023 - 2024				Comuni intermedi	Comuni non virtuosi
Da 1000 a 1999	28,6%	29	33	34	35	Da 28,61% a 32,59%	32,6%

CONSIDERATO che ai sensi del D.M. 17.03.2020:

- art. 4, comma 2, “A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica.”;

- art. 5, commi 1 e 2, *“In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1”*; *“Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.”*;

CONSIDERATO che in materia di Piano triennale di fabbisogni del personale occorre provvedere annualmente all'aggiornamento dello stesso e previa effettuazione della ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001;

RILEVATO che il Responsabile del servizio Finanziario ha predisposto il prospetto di calcolo riportante l'individuazione dei valori soglia di massima spesa del personale;

ACCERTATO che sulla base dei calcoli predisposti dall'ufficio finanziario l'Ente risulta al di sotto della percentuale stabilita per gli Enti virtuosi;

CONSIDERATO che occorre procedere all'approvazione del Piano triennale del fabbisogno del personale alla luce delle nuove regole introdotte dal D.L. 34/2019 e dal D.M. del 17.03.2020, tenuto conto delle esigenze organizzative dell'Ente in funzione ai programmi e attività dello stesso ai fini della programmazione per il triennio 2021/2023;

EVIDENZIATO che sono state avviate le procedure concorsuali per la copertura dei posti a tempo indeterminato, inerenti le figure professionali già previste dalla deliberazione della G.C. n. 91/2020 come variata dalla delibera G.C. n. 120/2020, che in tale sede vengono confermate;

PRECISATO che l'assunzione di tali figure professionali è prevista nell'anno 2021;

VALUTATE le esigenze dell'Amministrazione e considerati i carichi di lavoro per ciascun servizio e la complessità delle mansioni legate alla realtà del Comune (Ente costiero-turistico);

RITENUTO di confermare la programmazione delle assunzioni delle figure professionali previste nei precedenti documenti di programmazione;

RILEVATO che le stesse sono previste anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145;

RITENUTO, pertanto, con il presente atto di:

- provvedere alla ricognizione annuale delle eccedenze del personale;
- approvare il Piano triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023 e prevedere le assunzioni necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni dell'Ente sia con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato che determinato;
- approvare il nuovo organigramma dell'Ente;

RITENUTO di prevedere per l'anno 2021 le seguenti assunzioni a tempo determinato in base alle esigenze di servizio:

DELIBERA DI GIUNTA n.17 del 26-02-2021 COMUNE DI CASTIADAS

1. n. 1 Collaboratore Amministrativo, cat. B/3 (tempo parziale 30 ore settimanali) utilizzando i seguenti istituti: proroga contratto/utilizzo graduatorie altri Enti/selezione pubblica/utilizzo dipendenti altri Enti ai sensi del comma 557, art. 1, L. n. 311/2004/Avvalimento L. 145/2018/ Art. 14 CCNL 2004/Comando;
2. n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D1 (tempo parziale fino a 18 ore settimanali/tempo pieno) utilizzando i seguenti istituti: proroga contratto ex art. 110 TUEL, utilizzo graduatoria vigente ex art. 110 TUEL/ utilizzo graduatorie altri Enti/selezione pubblica/utilizzo dipendenti altri Enti ai sensi del comma 557, art. 1, L. n. 311/2004/Avvalimento L. 145/2018/ Art. 14 CCNL 2004/Comando;
3. n. 1 Istruttore Direttivo di Vigilanza, cat. D1 (tempo parziale fino a 12 ore settimanali) utilizzando i seguenti istituti: utilizzo dipendenti altri Enti ai sensi del comma 557, art. 1, L. n. 311/2004/Avvalimento L. 145/2018/ Art. 14 CCNL 2004;
4. n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. D1 (tempo pieno): ufficio Staff del Sindaco ex art. 90 TUEL;
5. n. 1 Agente P.L. a tempo pieno e determinato per n. 6 mesi;
6. n. 4 Agenti P.L. per esigenze stagionali/utilizzo graduatoria dell'Ente o di altri Enti;

ACCERTATO che l'Ente rispetta quanto disposto dall'art. 3, comma 1, della LEGGE 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili.", *"I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura: ...omissis... c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti."*;

TENUTO CONTO della capacità di spesa destinata alle assunzioni di personale secondo i parametri individuati dal D.M. 17.03.2020 e del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio come asseverato dall'organo di revisione;

CONSTATATO che l'Ente rientra nei parametri relativi agli Enti virtuosi;

EVIDENZIATO che la circolare del Ministero dell'Interno – prot. N. 14449 del 01.012.2020 -, relativa alla nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale a seguito dell'emanazione del D.M. n. 21.10.2020, chiarisce che per il rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, c. 2, del D.L. n. 34/2019 ciascun comune dovrà computare nella spesa di personale la quota a proprio carico, precisandosi che, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa;

VISTO il parere, prot. n. 12454 del 15/01/2021, del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato che ha fornito la propria posizione in merito a due questioni in materia di personale legate al regime assunzionale di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, la prima riguardante la procedura per l'adeguamento del limite al trattamento economico accessorio del personale ex art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 e la seconda relativa all'utilizzo delle facoltà assunzionali residue dei cinque anni precedenti al 2020, come previsto dall'art. 5, comma 2, del DPCM 17/03/2020 per i Comuni c.d. "virtuosi";

ACCERTATO che il presente provvedimento viene trasmesso alle organizzazioni sindacali per l'informazione di cui all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 4 del CCNL del 21.05.2018;

RITENUTO per quanto sopra riportato di approvare il nuovo Piano triennale dei fabbisogni per il periodo 2021/2023 secondo i nuovi parametri contenuti nel D.M. 17.03.2020 e nel rispetto

DELIBERA DI GIUNTA n.17 del 26-02-2021 COMUNE DI CASTIADAS

della vigente normativa di cui al D.L. n. 34/2019 – art. 33;

ACCERTATO che ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.M. 17.03.2020 *“La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”*;

CONSIDERATO che per gli enti già soggetti al patto di stabilità occorre considerare la spesa che si è avuta mediamente nel triennio 2011/2013 ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 8, della L. n. 56/2019, cd. Legge Concretezza, ai sensi del quale *“Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.”*;

PRECISATO che con i precedenti atti di programmazione l'Ente si è avvalso della facoltà prevista dalla Legge Concretezza per procedere all'avvio delle procedure concorsuali delle figure professionali previste senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 e che pertanto in questa sede si conferma tale facoltà;

VISTA la Legge di Bilancio per l'anno 2021, L. n. 178/2020, in particolare l'art. 1, comma 993, recante disposizioni per le assunzioni a tempo determinato di polizia locale;

ACQUISITI i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, di regolarità tecnica resi dal Segretario comunale e di regolarità contabile reso dal Responsabile del servizio Finanziario;

ATTESO che il presente atto è oggetto di parere da parte dell'organo di revisione, con il quale viene asseverato il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;

VISTO il D.Lgs. 267/2000, in particolare l'art. 48 in merito alle competenze della Giunta Comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

1. DI dare atto che a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero per l'esercizio finanziario 2021 e seguenti, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente;
2. DI approvare il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2021/2023 sulla base di quanto previsto dall'art. 33 del DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34 e dal DECRETO 17 marzo 2020 come di seguito indicato:

ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021

DELIBERA DI GIUNTA n.17 del 26-02-2021 COMUNE DI CASTIADAS

FIGURA PROFESSIONALE	PERIODO	TIPOLOGIA RAPPORTO	SERVIZIO DI ASSEGNAZIONE	NOTE	MODALITA' SELEZIONE
N. 1 Istruttore direttivo Amministrativo, cat. D1	Tempo indeterminato	Tempo pieno	Servizi Tecnico e Territorio	Concorso in fase di espletamento. Assunzione prevista II° semestre	Concorso pubblico
N. 1 Istruttore direttivo Tecnico, cat. D1	Tempo indeterminato	Tempo pieno	Servizi Tecnico e Territorio	Concorso in fase di espletamento. Assunzione prevista I° semestre	Concorso pubblico
N. 1 Istruttore Amministrativo, cat. C1	Tempo indeterminato	Tempo pieno	Servizio Amministrativo – Sociale ed Economico	Concorso in fase di espletamento. Assunzione prevista II° semestre	Concorso pubblico
N. 1 Agente di Polizia Locale, cat. C1	Tempo indeterminato	Tempo pieno	Servizio Polizia Municipale	Concorso in fase di espletamento. Assunzione prevista II° semestre	Concorso pubblico

ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2021

FIGURA PROFESSIONALE	PERIODO	TIPOLOGIA RAPPORTO	SERVIZIO DI ASSEGNAZIONE	NOTE	MODALITA' SELEZIONE
n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. D1	Durata mandato del Sindaco	Tempo pieno	Ufficio di Staff del Sindaco	da istituirsi con delibera G.C.	Decreto motivato del Sindaco
n. 1 Collaboratore Amministrativo, cat. B/3	12 mesi	Part time 30 ore settimanali	AMMINISTRATIVO SOCIALE ED ECONOMICO	Copertura posto sulla base delle esigenze di servizio e nel rispetto della vigente normativa	Proroga contratto ai sensi del D.Lgs. 81/2015 art. 19/21/utilizzo graduatorie altri Enti/selezione pubblica/utilizzo dipendenti altri Enti ai sensi del comma 557, art. 1, L. n. 311/2004/Avvamento L. 145/2018/Art. 14 CCNL 2004/Comando
n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D1	6 mesi	Tempo parziale fino al 50%/tempo pieno	TECNICO - TERRITORIO	Copertura posto sulla base delle esigenze di	Proroga contratto ex

DELIBERA DI GIUNTA n.17 del 26-02-2021 COMUNE DI CASTIADAS

				servizio e nel rispetto della vigente normativa	art. 110 TUEL, utilizzo graduatoria vigente ex art. 110 TUEL/ utilizzo graduatorie altri Enti/selezione pubblica/utilizzo dipendenti altri Enti ai sensi del comma 557, art. 1, L. n. 311/2004/Avv. alimento L. 145/2018/Art. 14 CCNL 2004/Comando
n. 1 Istruttore Direttivo di Vigilanza, cat. D1	9 mesi	Tempo Parziale fino al 33,33% (12 ore settimanali)	POLIZIA MUNICIPALE		Utilizzo dipendenti altri Enti, art. 1, c. 557, L. 311/2004 – L. n. 145/2018 Avvalimento/ Art. 14 CCNL 2004
n. 1 Agente di Polizia Locale, cat. C1	n. 6 mesi (decorrenza prevista mese di Aprile)	Tempo pieno	POLIZIA MUNICIPALE	Copertura posto sulla base delle esigenze di servizio e nel rispetto della vigente normativa	Utilizzo propria graduatoria/ Selezione pubblica/Utilizzo graduatorie altri Enti
n. 4 Agenti di Polizia Locale, cat. C1	n. 3 mesi	Tempo pieno	POLIZIA MUNICIPALE	Copertura posti sulla base delle esigenze di servizio per il periodo stagionale e nel rispetto della vigente normativa	Utilizzo propria graduatoria/ Selezione pubblica/Utilizzo graduatorie altri Enti

ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNI 2022/2023

FIGURA PROFESSIONALE	PERIODO	TIPOLOGIA RAPPORTO	SERVIZIO DI ASSEGNAZIONE	NOTE	MODALITA' SELEZIONE
n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. D1	Durata mandato del Sindaco	Tempo pieno	Ufficio di Staff del Sindaco	da istituirsi con delibera G.C.	Decreto motivato del Sindaco
n. 1 Istruttore Direttivo di Vigilanza, cat. D1	12 mesi	Tempo parziale fino al 33,33% (12 ore settimanali)	POLIZIA MUNICIPALE		Utilizzo dipendenti altri Enti, art. 1, c. 557, L. 311/2004 – L. n. 145/2018 Avvalimento/ Art. 14 CCNL 2004

3. DI approvare il nuovo organigramma del Comune di Castiadas come da prospetto allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
4. DI dare atto che l'Ente rispetta la normativa prevista per le assunzioni obbligatorie - quote di riserva ai sensi degli artt. 3 e 1 della L. n. 68/1999;
5. DI dare atto che l'Ente si è avvalso della possibilità prevista dall'art. 3, comma 8, della L. n. 56/2019 e, pertanto, le procedure concorsuali delle figure professionali previste da assumere a tempo indeterminato sono state avviate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 per le finalità previste dalla predetta normativa;
6. DI dare atto che sulla base di quanto stabilito dal D.M. 17.03.2020:

-L'Ente rientra all'interno del valore soglia di cui all'art. 4 per i Comuni relativi alla fascia demografica da 1.000 a 1.999 abitanti;

- La spesa di personale desunta dal rendiconto 2018, come definita dall'art. 2, comma 1, lett. a) del D.M. 17.03.2020 è pari a €. 576.196,94;
 - Il calcolo della capacità assunzionale derivante dalla quantificazione del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità è pari ad €. 132.525,30;
 - Sulla base dei conteggi effettuati applicando le nuove regole di cui al decreto Ministeriale e circolare illustrativa, il Comune di Castiadas rientra nella categoria di Ente virtuoso (con un rapporto spesa personale/entrate correnti pari al 17,07%);
 - La maggiore spesa programmata per le assunzioni rientranti nel presente Piano triennale del fabbisogno del personale derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del D.M. 17.03.2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D.M. 17.03.2020;
 - Il presente piano triennale dei fabbisogni di personale è adottato nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio come asseverato dall'organo di revisione;
7. DI pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione

DELIBERA DI GIUNTA n.17 del 26-02-2021 COMUNE DI CASTIADAS

organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

8. DI trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alle OO.SS. firmatarie del CCNL 21.05.2018 e alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l’applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
9. DI dare atto che il presente atto di programmazione confluisce all’interno del DUP per il triennio 2021/2023 per farne parte integrante e sostanziale ai sensi del punto 8.4 e seguenti del principio contabile concernente la programmazione di bilancio All. 4/1 del D.Lgs. 118/2011;
10. DI dichiarare la presente, con successiva votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI CASTIADAS

Cap. 09040 - Provincia del Sud Sardegna

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Francesca Camboni

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla Regolarità contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Fabrizio Agus

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL Sindaco
F.to Geom. Eugenio Murgioni

IL Segretario Comunale
F.to D.ssa Francesca Camboni

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione in applicazione dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio on line per 15 gg. consecutivi a partire dal 05-03-2021

IL Segretario Comunale
F.to D.ssa Francesca Camboni

Copia conforme ad uso amministrativo,